



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli
www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

TM CONSULTING surl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Rev.00 del 3 gennaio 2017

Parte generale MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

INDICE PARTE GENERALE

1. PREMESSA	pag.3
1. Il Modello di Organizzazione e Gestione	pag.3
2. Declaratorie	pag.3
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	pag.4
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	pag.5
2. Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” e la sua relazione di aiuto alla responsabilità amministrativa	pag.13
3. TM CONSULTING srl: la 231	pag.14
1. Valore e Finalità	pag.15
2. Parte Generale e Parte Speciale	pag.15
3. Il Modello	pag.17
4. Implementazione ed Integrazioni del Modello	pag.17
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) ED IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI	pag.18
1. L’Organismo di Controllo Interno	pag.18
4.2. Ruolo e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza (OdV)	pag.19
4.3 Comunicazioni dell’OdV agli Organi Societari	pag.20
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.20
5.1. Filosofia degli Interventi	pag.20
5.2. Obblighi di Vigilanza	pag.21
6. SISTEMA DISCIPLINARE	pag.21
6.1. L’architettura del sistema	pag.21
6.2. Sanzioni per i Dipendenti	pag.21
7. LA TUTELA PERVIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	pag.23
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	pag.23
8. VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI	pag.23
9. IL MODELLO E LE SUE INTERAZIONI CON IL CODICE ETICO DI AUTODISCIPLINA	pag.23
10. IL REGOLAMENTO DELL’ODV	pag.25

1. INTRODUZIONE

1. Il Modello di Organizzazione e Gestione

TM Consulting srl, società che progetta ed eroga servizi di formazione professionale e per l'inserimento al lavoro e svolge attività di ricerca e selezione di personale, con sede legale a Napoli in Via Kennedy 5 ha deciso di dotarsi del MOG *ex lege* 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Il Decreto prevede meccanismi di salvaguardia per l'Azienda per prevenire tutti i reati, previsti dal Decreto. Il modello si ispira ai principi ed ai precetti contenuti nel Codice Etico di Autodisciplina ed al Sistema di Qualità ISO EN 9001/2008 adottato il 25 novembre 2015. Nell'impostazione TM Consulting srl ha voluto raggiungere i seguenti obiettivi:

- Ha definito le attività che possono generare la commissione di reati;
- Ha scritto protocolli in grado di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- Ha definito univoche modalità di gestione e di flussi delle risorse finanziarie volte ad impedire la commissione di tali reati;
- Ha previsto obblighi di comunicazione nei confronti dell'OdV, affinché possa vigilare sulla corretta applicazione del MOG;
- Ha scritto un'adeguata architettura per il sistema disciplinare al fine di poter sanzionare il mancato rispetto da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

2. Declaratorie

Introduciamo le declaratorie richiamate nel Modello con l'accezione attribuita.

Area a Rischio: l'area di attività di TM Consulting Srl, nel cui perimetro organizzativo può profilarsi il rischio di commissione dei reati;

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che TM Consulting applica per i Dipendenti diretti e tutti gli altri che vengono utilizzati per le Aziende Clienti;

Clienti: i Clienti di TM Consulting Srl.

Codice Etico di Autodisciplina: il Codice Etico di Autodisciplina adottato da TM Consulting e comunicato ai Dipendenti;

Collaboratori esterni: Partner e Fornitori.

Collaboratori Interni: tutti coloro che hanno rapporti professionali con TM Consulting (dipendenti, consulenti/docenti, stagisti, tirocinanti).



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli
www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

Direzione Aziendale: Amministratore Unico.

TM Consulting Srl con sede legale a Napoli in Via Kennedy 5.

Modello: il Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: Amministratore Unico.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta applicazione del Modello, nonché alla sua revisione annuale.

P.A.: la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE: l'insieme delle regole e dei precetti, che i Destinatari sono tenuti a rispettare affinché il Modello non sia violato nei suoi principi fondamentali.

Partner: eventuali controparti contrattuali che hanno rapporti commerciali con TM Consulting srl

Reato: la fattispecie di reato alla quale si applica la disciplina introdotta dal Decreto.

Stakeholder (portatore di interesse): l'azionista, i Clienti, i Fornitori e i Partner ed in generale tutti quei Soggetti, i cui interessi possono influenzare o essere viziati dagli effetti delle attività di TM Consulting srl.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “**Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300**” il Legislatore ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ed alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europea, la Convenzione – anch’essa firmata a Bruxelles – il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti Funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

2.1 Il regime di Responsabilità Amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche, Società ed Associazioni

Nel 2001 il Legislatore con il Decreto vigente, ha introdotto nell’ordinamento italiano **un regime di Responsabilità Amministrativa** (con riferimento sostanziale alla responsabilità penale) a carico delle Aziende per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio delle stesse da Persone Fisiche che abbiano

ruoli di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Aziende, nonché da Persone Fisiche che esercitano, anche di fatto l'organizzazione dell'Azienda o da Persone Fisiche coordinate dagli attori sopra indicati.

La dimensione applicativa della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali le Aziende che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I destinatari del decreto

Il novero dei destinatari del decreto risulta molto ampio in quanto ricomprende "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica", mentre esclude esplicitamente solo "lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, nonché gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Si rileva al riguardo che qualsiasi trasformazione dell'ente (fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda) ne lascia inalterata la responsabilità.

I presupposti per l'applicazione del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti trova la sua ragion d'essere nei seguenti presupposti essenziali:

- il primo presupposto è la realizzazione di un reato ovvero il tentativo di realizzarlo, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore ("reati presupposto"), da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, che può essere sia di rappresentanza che di subordinazione;
- il secondo presupposto è dato dalla consumazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'elenco dei reati previsti è ampio ed in continua evoluzione

E' possibile distinguerli in 2 macroaree:

1. **Reati trasversali o generici** – validi per tutte le Aziende;
2. **Reati aziendali** che dipendono dal proprio settore di azione ed operatività.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico delle società, il Decreto all'atto della sua prima approvazione (artt. 24 e 25), si riferiva solo ad una serie di reati commessi nei rapporti con la P.A., e precisamente:

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 ter c.p.)
- La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al decreto (l'art. 25 bis) relativo ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente all'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cd. Reati societari, così come configurati dal citato D.lgs. n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd: Legge sulla tutela del Risparmio). Tali reati societari, come configurati dall'art. 3 del citato D.lgs. 61/2002 e dall' art. 3 della citata legge 262/2005, sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Ammessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Successivamente, l'art 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l'art 25 quater, il quale – ha ampliato il catalogo dei reati cui si applica il Decreto – prevedendo la punibilità della Società per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e precisamente:

- Associazioni sovversive (art.270 ter c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 – 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo);
- Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere;

a. Qualsiasi altro atto diretto a causarne la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. Prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b. Organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. Contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- I. Deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- II. Deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Ancora, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante "Misure contro la tratta di persone"), ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quarter c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25 seies che ha esteso la Responsabilità Amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazione privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 184 e 185 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito "Tuf") ed ha inserito, altresì, nel citato D.Lgs, n. 58/1998 il nuovo art. 187 quinquies che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del Tuf, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e precisamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis del TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187 ter del TUF).

Si deve all'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n.7 l'introduzione nel Decreto dell'art. 25 quater. 1., il quale ha incluso nell'elenco dei reati –anche le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Ancora, con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la Responsabilità Amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 23 Gennaio 1973, n. 43);

- Associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- Disposizione contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, si considera " transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: Sia commesso in più di uno Stato;

- Ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (recante " Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia") ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, poi sostituito ad opera dell'art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (emanato in attuazione dell'art. 1 della citata Legge n. 123/2007), che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25 octies che ha esteso l'elenco dei reati – presupposto a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. La Legge 18 marzo 2008, n. 48 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha inserito nel corpus del Decreto l'art. 24 bis, che ulteriormente ha steso il catalogo dei reati – presupposto introducendo le seguenti fattispecie:

- Falsità di un documento informatico (art. 49 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art. 615 quater c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 636 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Successivamente la Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha previsto all’art. 2 comma 29, l’introduzione dell’art. 24-ter nel corpus del Decreto, titolato delitti di criminalità organizzata, ove sono contemplate le seguenti diverse fattispecie penali afferenti e soprattutto ai reati associativi. Tra questi si segnalano, in particolare:

- Il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Le associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Lo scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “ Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha poi introdotto ulteriori nuove categorie di reato nell’ambito applicativo del Decreto, sotto i seguenti diversi profili, tutti particolarmente rilevanti: contraffazione, delitti contro l’industria e il commercio, tutela del diritto d’autore.

In materia di contraffazione la Legge n. 99/2009, ampliando quelli già previsti dall’art. 25 bis del Decreto, ha introdotto i seguenti reati:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto concerne i delitti contro l’industria e il commercio, la Legge n. 99/2009 ha introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25 -bis.1 (rubricato, appunto, “Delitti contro l’industria e il commercio”) che contempla le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);



s.u.r.l.

Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli

www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60

Fax 081 562 85 27

info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.

Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216

Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quatercod. c.p.).

La sopra richiamata Legge n. 99/2009 ha introdotto nel Decreto un ulteriore articolo, il 25-novies (rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"), il quale contempla le seguenti fattispecie di reato (previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**", di seguito anche "**LdA**"):

- Illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un' opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. A -bis, LdA);
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 1, LdA);
- Abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 2, LdA);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 ter LdA);
- Illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies LdA)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha poi introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 -decies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis C.P.).

Con D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 -undecies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a taluni reati ambientali tra i quali il danneggiamento di habitat (art. 733-bis C.P.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Legge n. 549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.Lgs. n. 202/2007 recante Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha, poi, inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Da ultimo, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto due nuove fattispecie di reato:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.), confluito nell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/01;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), confluito nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01.

I soggetti a "rischio reato"

Il decreto individua le due seguenti categorie di persone fisiche che, nel commettere o nel tentare di commettere un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, determinano la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato commesso o tentato:

- soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- soggetti sottoposti, ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Ai soggetti apicali sono riconducibili, ad esempio, il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori generali, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione (sempre che siano dotati di autonomia finanziaria e funzionale), e in genere tutti i soggetti che "esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente".

Tra i soggetti sottoposti rientrano i dipendenti, ivi compresi i dirigenti privi di autonomia finanziaria e funzionale, gli agenti, i collaboratori, i fornitori e ogni altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'ente in posizione di subordinazione.

2.2 Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” e la sua relazione di aiuto alla responsabilità amministrativa

L’art. 6 del Decreto introduce il regime di responsabilità amministrativa, prevedendo un esonero da detta responsabilità qualora la società dimostri che:

- a. L’Amministratore Unico abbia adottato con efficacia operativa, prima della commissione del reato, il **Modello di Organizzazione e di Gestione** e siano stati introdotti sistemi interni di controllo aziendale.
- b. Al contempo che la Certificazione di Qualità (SGQ) adottato nel novembre 2015 è stato previsto un sistema *netto e preciso* di regole, norme e standard attinenti la struttura organizzativa, i mezzi, le persone, le modalità operative ed il conferimento di ruoli e responsabilità, creando la giusta associazione tra Organigramma Aziendale e Procedure, come rappresentazione dinamica dell’Organizzazione. Gli elementi dell’Organizzazione sono interconnessi tra loro e riguardano:

- Obiettivi
- Responsabilità
- Interfacce tra le funzioni
- Flusso informativo flusso delle attività
- Modulistica interna, così come prevista dal SGQ ed ampiamente descritta nel Manuale Sistema Organizzativo.

Tutto ciò costituisce la filiera di regole comportamentali in grado di essere costantemente tracciate, strumento fondamentale di *corporate governance*.

b) Il compito di vigilare sull’osservanza del Modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un OdV monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) Le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito aggirando in maniera fraudolenta il suddetto Modello;

d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

In Azienda con l’acquisizione della **Certificazione di Qualità ISO UNI EN 9001/2008** sono state introdotte le seguenti Procedure:

1. **PR 01 Gestione della Documentazione;**
2. **PR 02 Valutazione e Gestione Fornitori;**
3. **PR 03 Progettazione ed Erogazione Servizio Formazione;**
4. **PR04 Gestione Reclami**
5. **PR 05 Misurazione, Analisi e Miglioramento.**

I processi di lavoro risultano essere, quindi, monitorati con Audit programmati con cadenze bimestrali, sottoposti al **Riesame da parte della Direzione** per l’eventuale attuazione di azioni correttive. Queste modalità consentono di tenere sotto controllo e misurazione indicatori di processo e di lavorare con



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli

s.u.r.l. www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

regole condivise ed univoche, in maniera tale da non consentire discontinuità o comportamenti organizzativi caratterizzati dalla libera iniziativa del singolo.

I sistemi gestionali in utilizzo, **le Circolari Formatemp, FT CLIENT** definiscono, in modalità automatizzata l'organizzazione del lavoro, anche in virtù di Convenzioni stipulate con le APL, che consentono all'Amministratore Unico di intervenire laddove si registrano anomalie di qualunque genere ed entità

3. TM CONSULTING srl: la 231

TM Consulting srl è un' Azienda costituita nel novembre 2011 ed è diventata operativa nel giugno 2012 **con Codice ATECO 85.59.2**, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli con Numero REA 858163, che ha il suo *core business* nella progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale e per l'inserimento al lavoro e nella ricerca e selezione di personale; nel 2013 ha acquisito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, con numero di certificato 291113/4291 .

L'Azienda è presente sul territorio con le seguenti due sedi:

1. **Via Kennedy, 5 Napoli;**
2. **Via Galileo Galilei, 17 Caserta**

Arredi e strumentazioni sono di proprietà.

TM Consulting – **nell'ambito di un programma di potenziamento della propria struttura, dell'implementazione delle funzioni aziendali, dei processi di innovazione organizzativa, che un'Azienda in crescita deve necessariamente sostenere, per essere presente sul mercato con sempre migliori capacità imprenditive** - ha ritenuto necessario e funzionale alla propria politica aziendale provvedere all'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione come da D. Lgs. n. 231 del 2001.

L'AMMINISTRATORE UNICO ha deciso nella convinzione che, al di là dei precetti del Decreto (elemento facoltativo e non obbligatorio), dotarsi del **Modello 231 sia una valida scelta di innovazione per puntare all'eccellenza**, realizzando un modo diverso di fare le cose e vedere le cose, **confermando quanto già certificato attraverso l'adozione del SGQ, agendo sul nesso tra risorse umane e performance economico-finanziaria, sul supporto per l'infrastruttura professionale e tecnocratica delle risorse umane, in quanto la buona organizzazione è per TM Consulting competitività.**

Il Modello nasce da una approfondita attività di analisi condotta da Consulenti incaricati, che hanno mappato le Aree di Rischio pervenendo ad una rigorosa definizione di assetti generali, acquisendo nel MOG le procedure già scritte dal SGQ, cui tutti devono adeguare i propri comportamenti organizzativi. L'audit, cui l'azienda è stata sottoposta, con interviste mirate ed individuali di tutti i dipendenti, è stato ispirato da *oggettività, scalabilità* (ovvero applicabilità dell'approccio tanto a singoli controlli, quanto a fenomeni di controllo più complessi), *generale applicabilità, compatibilità e coerenza con tutti gli standard dei controlli interni, integrabilità* intesa come apertura a possibili evoluzione, come implementazione dei controlli, esaustività e trasversalità della valutazione dei rischi.

La progettazione del sistema dei controlli (protocolli) è stata realizzata tenendo conto del sistema di presa ed attuazione delle decisioni, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. **In TM Consulting srl il sistema di prevenzione oggi è tale da non poter essere aggirato se non in maniera fraudolenta. Non esistono soglie di accettabilità di comportamenti organizzativi errati.**

Il Modello è stato adottato dalla Direzione ed approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 9 gennaio 2017.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico, ha affidato ad un Organismo monocratico l'incarico del controllo interno (Organismo di Vigilanza-OdV) con il compito di vigilare sull'attuazione, sul funzionamento, sull'efficacia e sul rispetto del Modello stesso, nonché di curarne la revisione annuale. L'Organismo non può accettare forme di interferenza ed influenza da parte dell'organo amministrativo, con cui può invece impostare dialoghi costruttivi di miglioramento organizzativo. Sarà dotato di competenze tecnico-professionali adeguate alla funzione, che è chiamato a svolgere, nonché essere in grado di svolgere attività ispettive e di controllo.

Riporta direttamente all'Amministratore Unico e dura fino al termine del suo mandato: l'eventuale revoca dovrà essere deliberata dall'Amministratore Unico e potrà essere disposta per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza.

3.1 Valore e Finalità

TM Consulting ha adottato il MOG 231 per darsi una migliore architettura organizzativa, all'interno delle quali le procedure adottate diventano Istruzioni di Lavoro e per prevedere un sistema di controlli interni, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), al fine di prevenire l'eventuale commissione di reati enunciati dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e le loro procedure, il Modello si propone di:

- Far acquisire in tutti coloro che operano in nome e per conto di TM Consulting nelle Aree a Rischio, la consapevolezza che se violate le disposizioni ivi riportate, possono provocare un **illecito passibile di sanzioni**, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Azienda;
- Attestare che i comportamenti organizzativi errati, contrari alle procedure mappate, che conducono all'illecito sono oggetto di condanna da parte di TM Consulting, anche qualora l'Azienda potesse trarne un vantaggio, in quanto in distonia con la struttura valoriale di TM Consulting.
- Consentire all'Amministratore Unico, mediante il costante monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per contrastare l'eventuale commissione dei reati stessi.

Il Modello ha i suoi punti cardine nelle azioni seguenti:

- L'organizzazione di seminari di sensibilizzazione in Azienda affinché le regole comportamentali e le procedure siano sistema e vengano messi a fattor comune.
- La mappa dei Rischi;
- I meccanismi di prevenzione, mediante l'osservanza delle procedure e da istruzioni di lavoro precise, vincolanti, volte a pianificare l'attuazione delle decisioni in Azienda in relazione alle classi di reati da prevenire;
- La verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- La tracciabilità di ogni operazione finanziaria e la costruzione di budget finanziari sotto il costante monitoraggio dei Legali Rappresentanti;
- Il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- La definizione di precisi atti autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- La verifica dei comportamenti organizzativi aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate, comunque corretto rispetto al C.C.N.L.;
- L'attribuzione all'OdV di compiti di vigilanza sul corretto funzionamento del Modello.

3.2 Parte Generale e Parte Speciale

IL MOG 231 di TM Consulting è costituito da una "Parte Generale" ed una "Parte Speciale" dove si fa espresso riferimento alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Nella Parte Speciale trovano definizione tutte le tipologie di reati o previste dal Decreto:

- Reati contro la P.A. (A)
- Reati Societari (B)
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro (C)
- Reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D)
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (E)
- Reati contro la personalità individuale (F)
- Reati di impiego dei Lavoratori irregolari (G)
- Per gap di coerenza TM Consulting ha ritenuto opportuno non inserire nella *Parte Speciale* i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di abuso di informazioni

privilegiate e manipolazione del mercato, in quanto alcune fattispecie di reato, non sono nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà aziendale.

3.3 Il Modello

In TM Consulting il MOG 231 è attuato seguendo le modalità descritte:

a. Adozione e revisione del MOG.

TM Consulting ha la responsabilità della revisione al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che si determineranno, strumentalmente all'evolversi dell'organizzazione aziendale e recependo le eventuali disposizioni legislative che innovano il D. Lgs. 231/2001.

b. Attuazione del Modello e controlli sull'osservanza.

TM Consulting ha la responsabilità di attuare il MOG correlando tutte le attività poste in essere in azienda con le azioni richieste dal MO. L'OdV di TM Consulting ha il ruolo di effettuare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure.

c. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

L'odV ha la responsabilità di dare impulso, coordinando, sul piano generale le attività di controllo sull'attuazione del MOG, per garantire corretta applicazione diffusa a tutti i livelli aziendali. L'OdV ha la responsabilità di realizzare specifiche azioni di controllo in Azienda.

Di seguito le procedure implementate.

3.4. Implementazione ed Integrazioni del Modello

In ossequio alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto, il MOG si configura come "atto di emanazione dell'organo dirigente": di conseguenza, qualunque implementazione, variazione, modifica o integrazione saranno sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico potrà anche ampliare le Aree a Rischio; potrà modificare, integrare il MOG anche per aspetti non sostanziali quali, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di ruoli di funzioni, apertura nuove Filiali, trasferimento di quelle esistenti o eventuale chiusura.

Tale possibilità è ampiamente giustificata dalla potenziale necessità di garantire il tempestivo adeguamento del MOG ai sopravvenuti cambiamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno dell'Azienda.

Se, di contro le proposte di modifica e/o integrazione saranno presentate dall'OdV, le suddette variazioni verranno riferite al Consiglio di Amministrazione, per la sottoposizione alla sua giusta approvazione o diniego.

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA(ODV) ED IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

1. L'Organismo di Controllo Interno

In ossequio al Decreto che, all'art. 6, lett. b), viene nominato un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nel vigilare sull'applicazione ed il rispetto del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, affinché sia correttamente introdotto il concetto di Tutela Amministrativa in Azienda.

L'Amministratore Unico ha optato per un Organismo di Vigilanza con struttura monocratica, con nomina e durata definita dallo stesso Amministratore Unico. Per norma la sostituzione per cessazione avverrà a nuova nomina effettuata. Dura in carica 2 anni, prorogabili solo per un ulteriore mandato di 2 anni.

L'OdV avrà i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, necessari in maniera imprescindibile per ricoprire per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

L' autonomia va intesa in senso non **meramente formale**, è necessario cioè che

- reali poteri di ispezione e controllo;
- concrete possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- affidamento di un budget (definito anno dopo anno dall'Amministratore Unico), di strumentazioni, di supporti e di un referente interno con cui condurre le sue attività di monitoraggio.

Quanto al requisito dell'indipendenza il componente dell'OdV non deve ricoprire ruoli di conflitto di interessi con l'Azienda, né avere ruoli di tipo esecutivo.

Se si dovesse optare per una risorsa interna, dovrà occupare una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente dall'Amministratore Unico.

Infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV sia presente un professionista con adeguate competenze in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'OdV potrà richiedere la collaborazione, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico, di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'Ufficio Qualità), oltre ad avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, potranno essere stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato. L'OdV, nella sua composizione monocratica, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, sistemi di verbalizzazione e reporting).

All' OdV viene attribuito un budget di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza, deliberato di anno in anno dall'Amministratore Unico, tenendo conto delle eventuali necessità rappresentate dall'OdV nello svolgimento del proprio mandato (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati). Nell'elaborazione del budget l'OdV si può avvalere dell'ausilio delle funzioni aziendali più appropriate.

4.2. Ruolo e Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

In TM Consulting l'OdV ha le seguenti responsabilità:

- a. vigilare sulle prescrizioni del Modello ed il loro rispetto, in ossequio alle tipologie di reato;
- b. vigilare sulla reale capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati;
- c. vigilare sulle necessità di aggiornamento del Modello, in relazione all'evoluzione della struttura aziendale ed alle eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- Prevedere ispezioni e controlli, tenendo presente che la responsabilità prioritaria sul buon andamento delle attività, resta affidata all'Amministratore Unico ed è parte integrante e sostanziale delle procedure aziendali;
- Prevedere ricognizioni sulle procedure aziendali ai fini della mappatura aggiornata delle Funzioni di responsabilità ed condurre verifiche mirate su operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- Organizzare idonee iniziative per promuovere la conoscenza del MOG ed eventualmente redigere documenti che descrivono istruzioni, chiarimenti o revisioni del MOG stesso;
- Raccogliere ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG, nonché vigilare sulla regolare tenuta della documentazione in conformità a quanto voluto dalla Parte Speciale del MOG per le diverse tipologie di reati.
- Aggiornare la lista di informazioni che obbligatoriamente vanno trasmesse allo stesso OdV o messe a sua disposizione quando richieste;

- Lavorare, in cooperazione con l'Amministratore Unico e le altre funzioni aziendali, mediante riunioni periodiche, per un costante monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio.

Sarà cura del *Management* segnalare all'ODV eventuali criticità in Azienda che possano esporre l'azienda al rischio di reato. Su queste eventuali criticità l'OdV avrà l'obbligo di indagare senza indugio, laddove dovesse ravvisare presunte violazioni delle prescrizioni del MOG.

Se quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati non sia ritenuto più adeguato e rispondente alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, si provvederà ad un aggiornamento del MOG Parte Speciale.

Con l'Amministratore Unico e con i Responsabili delle diverse Funzioni potrà definire un aggiornamento delle clausole standard dei percorsi di formazione del personale, una diversa modalità di erogare provvedimenti disciplinari, etc.).

4.3. Comunicazioni dell'OdV agli Organi Societari

Sono assegnate all'OdV di TM Consulting due linee di reporting:

1. La prima, su base continuativa, direttamente con dall'Amministratore Unico;
2. La seconda, su base periodica, sempre nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'OdV di TM Consulting srl potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico potrà a sua volta presentare richiesta di incontro, per riferire circa l'applicazione corretta del MOG o di situazioni specifiche.

Ogni anno nel corso del mese di dicembre, inoltre, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione scritta sull'attuazione del Modello per le attività condotte ed il piano delle attività per l'annualità successiva.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1 La Filosofia degli Interventi

La Formazione del personale per la divulgazione, l'applicazione ed attuazione del MOG sarà gestita dall'Amministratore Unico, in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata secondo le seguenti modalità:

-Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Azienda: formazione iniziale e aggiornamenti periodici;



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli
www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

- Altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa e formazione a tutti i neo assunti ed ai nuovi incaricati;

- Consulenti e agenti: nota informativa iniziale, clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente.

A tal fine è stata predisposta la pubblicazione dei documenti riferiti al D. Lgs. 231/2001 in bacheca aziendale, sita nell'atrio delle due sedi di TM Consulting srl. Qualora uno dei tre documenti componenti il MOG passi in revisione, lo stesso andrà sostituito in pubblicazione.

2. Obblighi di Vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali, con funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali, hanno l'obbligo di esercitare la loro responsabilità con la massima diligenza, segnalando all'OdV le anomalie e/o le irregolarità, secondo le modalità previste. Le sanzioni per omessa segnalazione sono previste al successivo paragrafo 7.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. L'architettura del sistema

L'adozione di un adeguato Sistema Sanzionatorio è architrave fondamentale per la reale efficacia del MOG per la eventuale violazione delle regole comportamentali organizzative ai fini della prevenzione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal MOG stesso.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i comportamenti organizzativi previsti dal MOG sono stati definiti dall'Azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2. Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti dell'Azienda violando le singole regole dettate dal presente Modello sono definiti come illeciti soggetti a richieste di chiarimento, per l'eventuale irrogazione della relativa sanzione disciplinare, come da dettato del CCNL e sempre nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori.

In relazione a quanto sopra il MOG fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL Terziario e Commercio.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità al CCNL Terziario e Commercio, si prevede che:



s.u.r.l.

Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli

www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60

Fax 081 562 85 27

info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.

Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216

Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

1. Incorre nel provvedimento del richiamo verbale o scritto il Dipendente che:

- Viola il MOG (ad es. che non osservi le procedure esistenti in Azienda, ometta di segnalare all'Amministratore Unico, ometta di svolgere controlli affidati, etc.) o adotti, nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme al dettato del MOG, dovendosi considerare tali comportamenti un'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza da TM Consulting srl con Istruzioni di Lavoro o altra idonea comunicazione.

2. Incorre nel provvedimento della sanzione oraria (multa con ore in detrazione) il Dipendente che:

- Viola più volte il MOG o reiteri, nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme al dettato del MOG, dovendosi considerare tali comportamenti come ripetute inosservanze delle disposizioni portate a conoscenza da TM Consulting con Istruzioni di Lavoro o altra idonea comunicazione.

3. Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il Dipendente che:

- Nel violare il MOG o nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, adotti un comportamento non conforme al dettato del MOG, o compia azioni contrarie all'interesse di TM Consulting creando danno all'Azienda o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda.

4. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il Dipendente che:

- si comporti, nello svolgimento delle attività nelle Aree a Rischio in maniera non conforme al dettato del MOG compiendo un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi valutare il comportamento come pregiudizievole per TM Consulting e per la sua integrità.

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- a comportamenti intenzionali o a grado di negligenza o imprudenza con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- a comportamenti generali del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari già irrogate, nei limiti consentiti dalla legge;
- al ruolo del lavoratore in azienda;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione
- (interessenze);
- alle altre particolari circostanze che potrebbero eventualmente accompagnare la violazione che va a costituire presupposto per la sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore Unico.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'Amministratore Unico.

7. LA TUTELA PER VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di TM Consulting, l'OdV ne informerà l'Amministratore Unico che adotterà le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

8. VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Annualmente il MOG sarà oggetto di verifiche, sotto una duplice modalità:

- a. controllo sugli atti: annualmente si procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio; verifiche delle buone prassi adottate e delle Istruzioni di Lavoro impartite: periodicamente sarà studiato l'effettivo funzionamento del MOG secondo il regolamento che l'OdV si sarà dato;
- b. inoltre, saranno passate in verifica tutte le tutte segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, tutte le azioni messe in campo dall'OdV, saranno riletti gli eventi rischiosi;
- c. si monitorerà alla consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal MOG, con interviste a campione.

Come esito delle diversificate attività di verifica e controllo, verrà redatto una relazione da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che racconti quanto accaduto e suggerisca eventuali azioni correttive da adottare.

9. IL MODELLO E LE SUE INTERAZIONI CON IL CODICE ETICO DI AUTODISCIPLINA

Il modello di comportamenti organizzativi proposto dal MOG 231 si integra con la struttura valoriale posta alla base del Codice Etico di Autodisciplina: nella loro concettualità diversa contribuiscono a dare unicità alla *Corporate Governance*, dando chiari sentieri di azione agli attori agenti sul campo delle attività.

Si puntualizza che:

- Il Codice Etico di Autodisciplina è uno strumento adottato autonomamente da parte tM Consulting srl, per introdurre in Azienda modellizzazioni di "deontologia professionale" che vengano riconosciute come proprie e sulle quali è richiesta l'attenzione da parte di tutti i Dipendenti.



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli
www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

- Il MOG è stato introdotto a seguito di una specifica strategia aziendale per rispondere con efficacia alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di reati, per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Azienda, comportano invece una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni legislative.

TM CONSULTING S.U.R.L.
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA
ex D.Lgs. n. 231/2001

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La Tm Consulting S.u.r.l. ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo monocratico (denominato "Organismo di Vigilanza" o "Organismo", abbreviato in "OdV") per presidiare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello 231/2001").

L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e s.m.i." (di seguito il "D.Lgs. 231/2001").

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico.

L'amministratore Unico provvede alla nomina ed alla revoca dell'ODV.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l'eventuale pagamento del compenso per l'attività svolta.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che garantisce l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

L'Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve comprendere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di audit.

Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al presidente del consiglio di amministrazione;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della

carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

La revoca compete all'Amministratore Unico.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- conflitto di interessi permanente;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
- assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico provvede alla nomina del nuovo organo.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E COMPETENZE

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.

A tal proposito esso:

- propone al consiglio di amministrazione le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;
- informa il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
- promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società ed eventualmente di società controllate;
- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
- propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne uso per fini non conformi alle funzioni istituzionalmente svolte.

ARTICOLO 5 - POTERI

Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:

- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali;
- di mezzi e risorse adeguati.

ARTICOLO 6 - RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO



Via John Fitzgerald Kennedy, 5
80125 Napoli
www.tmconsulting.it

Tel. 081 562 82 60
Fax 081 562 85 27
info@tmconsulting.it

Capitale sociale € 25.000 I.V.
Cod. Fisc. E P. IVA RI 07052751216
Nr. REA Napoli 858163



Aut. provv. Min. del Lavoro: Prot. 39/0000982 sez. 4 (Ricerca e selezione del personale) e Prot. 39/0000984 sez. 5 (Supporto alla ricollocazione professionale) Albo ApL

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dall'Amministratore Unico anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.